



Comune di Crotona

Settore 6
"Tutela dell' Ambiente"

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI

Revisione	Data	Redazione e Verifica	Approvazione
00	22.12.2022	Settore 6	C.C. n. 149 del 22.12.2022



CITTÀ DI CROTONE

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA
DEGLI ANIMALI

(approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 149 del 22.12.2022)

Indice

Titolo I – PRINCIPI GENERALI.....	4
Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	4
Art. 2 - Ambito di applicazione.....	4
Art. 3 - Esclusioni.....	4
Art. 4 - Definizioni.....	5
Titolo II - DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
Art. 5 – Detenzioni di animali.....	6
Art. 6 - Maltrattamento di animali e soppressioni.....	6
Art. 7 - Abbandono di animali.....	8
Art. 8 - Vendita ed esposizione di animali.....	8
Art. 9 - Garante tutela degli animali.....	9
Art. 10 - Circhi, spettacoli e mostre itineranti.....	10
Art. 11- Divieto di accattonaggio con animali.....	10
Art. 12 – Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.....	10
Art. 13 – Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio.....	11
Art. 14 – Avvelenamento animali.....	11
Art. 15 - Accesso degli animali negli esercizi pubblici.....	12
Art. 16 – Obblighi degli allevatori e possessori di animali a scopo di commercio.....	12
Art. 17 – Cimiteri per animali.....	13
Art. 18 – Pet therapy.....	13
Titolo III – DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ANIMALI DA COMPAGNIA.....	14
Art. 19 - Principi.....	14
Art. 20 – Detenzione di cani.....	14
Art. 20 bis – Detenzione dei cani da guardia.....	16
Art. 21 - Anagrafe canina.....	16
Art. 22 – Disposizioni relative alla custodia dei cani nel rispetto della pubblica sicurezza.....	16
Art. 23 – Accesso ai giardini, parchi e aree pubbliche.....	17
Art. 24 –Accesso negli esercizi pubblici.....	17
Art. 25 - Accesso alle spiagge.....	17
Art. 26 -Obbligo di raccolta escrementi	18
Art. 27 – Ritrovamento cani randagi o vaganti sul territorio comunale.....	19
Art. 28 – Cessione al canile rifugio.....	20
Art. 29 – Custodia di cani pericolosi	20
Art. 30 – Cani di quartiere.....	21
Titolo IV- Gatti	22
Art. 31 – Definizione delle colonie feline	22
Art. 32 - Cura delle colonie feline.....	23
Art. 33 –Controllo delle nascite nelle colonie feline del territorio comunale	23
Art. 34 -Gatti di proprietà.....	23
Titolo V - Volatili	23
Art. 35 – Detenzione dei volatili	23
Art. 36 – Tutela dei volatili	24
Art. 37 - Popolazione di columba livia	25
Titolo VI- Animali Acquatici.....	25
Art. 38 - Detenzione in acquari.....	25
Titolo VII – Rettili e Anfibi.....	26
Art. 39 -Detenzione Rettili e anfibi.....	26
Titolo VIII – Equidi	27
Art. 40 –Detenzione Equidi	27
Titolo IX- Disposizioni Finali	27
Art. 41 - Sanzioni	27

Art. 42- Vigilanza28
Art. 43 - Incompatibilità e abrogazione di norme28

La città di Pitagora non poteva non privarsi di norme poste a salvaguardia della tutela del benessere degli animali, perché come insegna il sommo filosofo; *Tutto ciò che l'uomo infligge agli animali, verrà ripagato con la stessa moneta*".

Titolo I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il Comune di Crotona, con il presente Regolamento, intende disciplinare la tutela ed il benessere degli animali presenti sul proprio territorio, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche e comportamentali, consapevole dell'importanza che tale presenza rappresenta per l'intera cittadinanza e per la valorizzazione ambientale.
2. Persegue l'obiettivo di attuare un corretto rapporto tra l'uomo e l'animale, nel rispetto delle reciproche esigenze; regola inoltre la corretta convivenza fra gli stessi, nel rispetto dei diritti e delle esigenze dei terzi, all'interno del contesto urbano, nell'ambito delle competenze comunali previste dalla legislazione vigente.
3. Inquadra la tutela degli animali in una più ampia cultura di rispetto tolleranza verso tutti gli esseri viventi.
4. Condanna e, nell'ambito delle proprie competenze, persegue ogni forma di maltrattamento contro gli animali ed il loro abbandono.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Crotona.

Art. 3 - Esclusioni

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano nei seguenti casi e in ogni altro caso regolato da specifiche disposizioni normative:

- a) allevamenti di animali autorizzati a scopo di commercio, di produzione di alimenti o di ripopolamento;
- b) allevamenti di animali autorizzati per scopi scientifici;
- c) esercizio della caccia e della pesca;
- d) allevamenti di animali a scopo di richiamo venatorio;

e) catture di animali secondo programmi di contenimento di alcune specie o di trasferimento a scopo di ripopolamento;

f) attività di disinfestazione e derattizzazione;

Art. 4 - Definizioni

Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione del presente Regolamento si intende per:

- **animale:** ogni soggetto appartenente a una delle specie di vertebrati e invertebrati, sotto tutela dell'uomo a qualsiasi titolo oppure in stato di libertà o semilibertà, presenti sul territorio del Comune di Crotona;
- **animale d'affezione:** ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto dall'uomo per compagnia o per diletto, senza fini produttivi, di lavoro o alimentari, nel cui caso sono invece definiti animali da reddito. Sono compresi gli animali che possono svolgere attività utili all'uomo;
- **animali domestici:** animali appartenenti a specie sottoposte a processo di domesticazione, cioè al controllo della riproduzione per molte generazioni. Comprendono specie d'affezione e specie da reddito;
- **animali selvatici:** animali appartenenti a specie non addomesticate, distinti in autoctoni e alloctoni:
 - a) autoctoni: animali appartenenti a specie autoctone o indigene, cioè specie naturalmente presenti in una determinata area geografica, nella quale si sono originate o sono giunte senza l'intervento diretto, intenzionale o accidentale – dell'uomo;
 - b) alloctoni (da distinguere dagli animali selvatici alloctoni naturalizzati, cioè quelli introdotti da moltissimo tempo, in grado di riprodursi e autosostenersi, quindi considerati parte della fauna autoctona), altrimenti qui definiti esotici o alieni: animali non appartenenti a specie autoctone o indigene o che comunque non hanno colonizzato il territorio nazionale in seguito a fenomeni di espansione naturale;
- **fauna minore:** anfibi, rettili, pesci, invertebrati.

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 - Detenzione di animali

Chiunque detiene a qualsiasi titolo un animale è civilmente e penalmente responsabile di ogni sua azione e deve:

- a) rispettare le norme dettate per la sua tutela, essendo responsabile della sua cura, della sua riproduzione, nonché della custodia, salute e benessere della eventuale prole;
- b) sottoporlo a visita medico veterinaria ogni qualvolta il suo stato di salute lo richiede;
- c) accudirlo e alimentarlo secondo la specie e la razza alla quale appartiene;
- d) garantirgli costantemente la possibilità di soddisfare le fondamentali esigenze fisiologiche in base alle sue caratteristiche anatomiche ed etologiche.
- e) la detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'articolo 844 Codice Civile.

Art. 6 - Maltrattamento di animali e soppressione

1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. È vietato detenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessari o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. È vietato detenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
4. È vietato detenere, stabilmente, animali in terrazze o balconi, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
5. È vietato detenere animali in gabbia ad eccezioni di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
6. E' vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie anche in caso di custodia temporanea, ogni animale dovrà essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie.

7. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
8. È vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.
9. È vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente e, in particolare, allo scopo di scommesse e combattimenti di animali.
10. È vietato su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.
11. È vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto.
12. È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
13. È vietato condurre animali trainandoli a guinzaglio tramite bicicletta o altri mezzi di locomozione.
14. È vietata ogni forma di mutilazione degli animali per motivi esclusivamente estetici.
15. Fatta salva la normativa nazionale e regionale in materia, è vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di esposizione temporanea, anche di carattere tradizionale o rievocativo, e di spettacolo aperto al pubblico, a eccezione dei circhi e delle attività di spettacolo viaggiante normati dall'articolo 9, effettuata con o senza scopo di lucro, che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche o esotiche.
16. È vietata qualsiasi forma di soppressione. Possono essere soppressi animali solo se gravemente malati e incurabili. La soppressione deve essere operata dai medici veterinari esclusivamente con metodi eutanasici e che non arrechino sofferenza all'animale, preceduti da idoneo trattamento anestetico.
17. Gli animali deceduti devono essere avviati all'incenerimento in appositi impianti autorizzati; in alternativa è consentita l'inumazione di animali d'affezione in terreni di proprietà del detentore o in aree specificamente autorizzate (cimiteri per animali). Le carcasse di animali non identificate, abbandonate in aree pubbliche e nelle pubbliche vie sono rimosse, per conto del Comune, da azienda autorizzata.

18. Al fine di tutelare il benessere animale, il Comune, nell'autorizzare spettacoli pirotecnici, dovrà tenere conto degli effetti negativi che l'uso di petardi, mortaretti e fuochi d'artificio possono provocare su animali domestici e selvatici e si attiva affinché tali spettacoli si svolgano in aree in cui l'impatto sugli animali sia il più contenuto possibile. In ogni caso l'utilizzo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi ecc. può essere consentito in occasioni limitate nel corso dell'anno.

Art. 7 – Abbandono di animali

1. È vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini e parchi. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati.
2. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.

Art.8 - Vendita ed esposizione di animali

1. È vietata alle attività commerciali che vendono animali la loro esposizione in vetrina o all'esterno.
2. Gli animali dovranno essere esposti in maniera tale che non sia loro arrecato danno alla salute e al benessere.
3. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente a seconda della specie di acqua e di cibo.
4. In qualsiasi attività commerciale, non di settore, è vietata l'esposizione di qualsiasi animale vivo all'interno del locale, salvo acquari.
5. È espressamente vietato il commercio ambulante o occasionale di animali oggetto del presente regolamento.
6. Sono altresì vietati i cinodromi.

ART. 9 – Garante della Tutela degli animali

1) È facoltà del Comune di Crotona istituire la figura del Garante della tutela degli Animali in ossequio alla Legge n. 201/2010 di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987 e alla Legge 14 agosto 1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” e alla Legge Regionale 5 maggio 1990 n. 41 “Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali” ;

2) Il Garante per la tutela degli animali rimane in carica per tre anni a decorrere dalla nomina. Il suo mandato può essere prorogato per non più di tre mesi fino all'elezione del successore e può essere conferito per un massimo di due mandati, anche non consecutivi.

3) Il Garante è eletto dal Consiglio Comunale. La procedura di nomina prevede che la figura sia individuata tra i nominativi che ne faranno richiesta a seguito d'indizione di avviso pubblico da parte del Dirigente del Settore competente. Il Consiglio Comunale voterà la figura più qualificata sulla base del possesso di comprovata competenza, esperienza e professionalità nel mondo animale, con la maggioranza dei due terzi dei votanti. Nel caso in cui per due votazioni consecutive nessun candidato ottenga tale quorum, risulterà eletto colui che, nella votazione successiva, avrà ottenuto il maggior numero di voti.

L'incarico è svolto a titolo gratuito e non sono previsti compensi né rimborsi.

4) La figura del Garante degli animali opera in piena autonomia politica ed amministrativa sui problemi legati al mondo degli animali e promuove:

- la collaborazione con tutti gli enti istituzionali e le associazioni al fine di favorire la tutela degli animali da affezione;
- la condanna degli atti di crudeltà verso di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono;
- la promozione di campagne per informare, sensibilizzare e educare la cittadinanza nell'osservanza dei principi contenuti nelle Convenzioni internazionali in materia,
- la diffusione di strumenti di conoscenza relativi alle problematiche che scaturiscono dalla presenza animale nel contesto urbano, in modo da prevenire l'insorgere di conflittualità.

Il Garante promuove in città la cura e il benessere degli animali ed una maggiore collaborazione con le Associazioni di volontariato presenti sul territorio facendosi interprete e unico portavoce delle istanze da queste provenienti.

Art. 10 - Circhi, spettacoli e mostre itineranti

1. I circhi, le attività di spettacolo e le mostre itineranti con utilizzo di animali sono in ogni caso obbligati al rispetto delle prescrizioni contenute nelle "Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti", emanate dalla Commissione Scientifica CITES con Delibera del 13 aprile 2006, e successive modificazioni che si intendono integralmente recepite in questo Regolamento come requisiti minimi.
2. Gli uffici comunali rilasceranno l'autorizzazione all'attendamento ai circhi con animali non domestici, previo intervento dell'ASP di Crotone e del Garante della Tutela degli animali, che ne attesteranno le condizioni di benessere, in relazione alle "Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti" , di cui al comma 1.

Art.11 - Divieto di accattonaggio con animali

1. È vietato, sul territorio comunale, utilizzare per l'accattonaggio:
 - a. cuccioli, anche se presente la madre, di età inferiore a 5 mesi;
 - b. animali in evidente stato di gravidanza;
 - c. animali in condizioni di sofferenza psicofisica, debilitati e/o detenuti in condizioni non idonee.
2. Sono esclusi dal divieto gli animali della specie canina, qualora si accerti che si tratti di "compagni di vita" del mendicante che li detiene, ai quali sono garantite condizioni di vita e tutela in accordo al Regolamento.

Art. 12- Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

1. È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di sanità e di sicurezza pubbliche, di esercizio della caccia e della pesca e fatto salvo quanto stabilito da provvedimenti straordinari adottati dalle Autorità locali per la tutela della salute e sicurezza pubblica e per la tutela del patrimonio zootecnico e faunistico "autoctono" .

Art. 13 - Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio

1. È vietato a chiunque sul territorio comunale offrire, cedere o regalare animali, sia cuccioli che adulti, in qualità di premio, vincita oppure omaggio, in giochi presenti nei Luna Park, in sagre, fiere e in qualsiasi altro tipo di manifestazione o evento, nonché offrirli in omaggio a qualsiasi titolo.
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene ordinata la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al presente regolamento.
3. È vietato utilizzare ed esporre animali a titolo di richiamo ed attrazione in locali e luoghi pubblici, salvo acquari.

Art. 14 - Avvelenamento di animali

1. È proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. Il proprietario o il responsabile dell'animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati può segnalare l'episodio all'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone o alle Forze dell'Ordine.
3. Chiunque è tenuto a segnalare o denunciare alle autorità competenti, i casi di sospetto avvelenamento di animali o il rinvenimento di presunte esche avvelenate o sostanze sospette, fornendo il maggior numero di elementi possibili: sintomatologia degli animali avvelenati, sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, luoghi in cui si sono verificati gli avvelenamenti, ubicazione delle esche o sostanze, ubicazione delle carcasse degli animali, ecc.

Art. 15 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico

1. È consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Crotona a condizione che l'animale:
 - a) sia accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, che dovrà avere cura di non creare disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri;
 - b) sia tenuto al guinzaglio e/o tenuto nell'apposito trasportino, fermo restando il pagamento del biglietto o sovrattassa se dovuti.
2. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie di comprovata pericolosità.
3. I cani guida che accompagnano i passeggeri non vedenti possono sempre accedere ai mezzi pubblici, ai sensi della Legge n.37/74, modificata dalla Legge n.60/06.

Art. 16 – Obblighi degli allevatori e possessori di animali a scopo di commercio

1. Gli allevatori, i possessori di animali a scopo di commercio, oltre alle eventuali disposizioni in materia di autorizzazione, devono garantire adeguate condizioni di benessere dei soggetti allevati o custoditi.
2. I soggetti di cui al comma 1, nell'esercizio delle rispettive attività, devono obbligatoriamente avvalersi di un medico Veterinario iscritto all'Albo che dichiari la propria disponibilità a garantire l'assistenza sanitaria agli animali.
3. È vietato ai soggetti di cui al comma 1., vendere od esporre animali che non si presentano in buono stato di salute.
4. I venditori di animali a scopo di commercio hanno l'obbligo di consegnare una copia conforme del registro di carico e scarico dei movimenti degli animali allevati e/o venduti
5. Nel rispetto delle esigenze etologiche delle diverse specie, è fatto divieto, ai soggetti di cui al comma 1., vendere, esporre o allontanare soggetti animali classificabili quali "prole inetta", cioè che non abbiano raggiunto il completo sviluppo, durante il periodo di crescita ed educativo dipendente dalla presenza della madre e/o di entrambi i genitori e/o di altri consimili. Da tale disposizione sono esentati la vendita e l'esposizione di soggetti appartenente alla prole inetta insieme ai consimili

dai quali dipendono, infine, l'allontanamento per cause di forza maggiore (es: morte, malattia, ecc. dei consimili)

Art. 17 - Cimiteri per animali

1. Al fine di consentire, a quanti hanno curato animali di affezione, la possibilità di mantenere un legame affettivo con questi ultimi, il Comune può concedere alle Associazioni animaliste la gestione di strutture cimiteriali in aree preventivamente autorizzate dall'autorità sanitaria e a tale scopo destinate e controllate.

Art. 18 – Pet therapy

1. Il Comune di Crotona riconosce nella pet therapy, uno strumento di co-terapia da affiancare alle cure tradizionali; ove possibile, promuove sul proprio territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego degli animali.
2. In queste attività la cura e la salute dei pazienti non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità del benessere degli animali.
3. Gli operatori abilitati che intendano avviare una attività di pet-therapy devono darne preventiva comunicazione all'Ufficio comunale competente in materia di tutela degli animali, che ne farà conoscere le disposizioni regolamentari e vigilerà sulla loro applicazione anche in base a quanto prevede la Legge della Regione Calabria 9 luglio 2013, n. 31. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (A.A.A.) e di terapie assistite dagli animali (T.A.A.), è vietato il ricorso di animali selvatici ed esotici e di cuccioli di età inferiore a 12 mesi.
4. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono essere accompagnati da un certificato redatto da un Medico Veterinario Libero Professionista che attesta il buon stato di salute, l'assenza di patologie infestive ed infettive in atto, con particolare riferimento alle zoonosi, insieme ad un certificato di idoneità allo svolgimento della terapia redatto da un medico veterinario esperto in comportamento animale. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psicofisici temporanei o permanenti, ovvero lo sfruttamento.
5. Gli animali impiegati in programmi di A.A.A. e di T.A.A. sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute da parte di un Medico

Veterinario Libero Professionista, che accerta il buon stato di salute ed il mantenimento delle capacità attitudinali necessarie allo svolgimento dell'attività.

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ANIMALI DA AFFEZIONE

Art. 19 – Principi

1. Il Comune, ai sensi della L. 281/91, alla L.R. 27/2000 e alla L.R. 41/90 e ss,mm.ii, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
2. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione animale servendosi oltre che del Comando di Polizia locale anche delle guardie Zoofile volontarie delle Associazioni protezionistiche operanti sul territorio.
3. Gli animali da affezione che vivono in libertà, non possono essere usati a scopo di sperimentazione; è vietato farne commercio o cessione gratuita a fini di sperimentazione.
4. In armonia alle leggi di cui sopra il Comune provvede a garantire il servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi catturati dal Servizio Veterinario dell'ASP avvalendosi di due distinte strutture convenzionate.

Art. 20 - Detenzione di cani

Ai sensi dell'art.8, della Legge regionale 5 maggio 1990, n. 41, modificata dalla dalla L.R. 3 marzo 2000, n. 4, è fatto obbligo ai proprietari detentori a qualsiasi titolo, di iscrivere i propri animali all'anagrafe canina. L'iscrizione deve avvenire entro tre mesi dalla nascita dell'animale o, comunque, dall'acquisizione del possesso.

In caso di violazione all'obbligo di iscrizione all'anagrafe canina si applicano le sanzioni previste dall'art. 19 della Legge regionale n. 41/90.

1. E' vietato detenere cani in spazi angusti tali da impedire i movimenti di locomozione tipici della specie o in altre condizioni comunque incompatibili con la loro natura, nonché privi dell'acqua e del cibo necessari.
2. E' vietato detenere cani senza fornire loro protezione adeguata dalle avversità climatiche ed atmosferiche; la corretta custodia in spazi privati aperti deve essere garantita mediante recinzioni che tutelino il benessere degli animali e la sicurezza pubblica. La superficie recintata, qualora non sia dotata di idonei ripari, deve essere provvista di parte coperta e di sottostante cuccia/e rialzata/e dal suolo, costruita/e in modo tale da risultare impermeabile/i all'acqua piovana e di dimensioni adeguate alla mole degli animali. Qualora singoli soggetti siano tenuti alla catena, quest'ultima deve essere di lunghezza minima di 5 metri oppure 3 metri se fissata tramite anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno 6 metri. I cani tenuti a catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la cuccia ed i contenitori dell'acqua e del cibo, e devono disporre di tutto lo spazio consentito dalla lunghezza del cavo e della catena senza alcun impedimento. In tal senso, l'area di pertinenza dovrà essere sgomberata da ogni ostacolo che possa rappresentare un pericolo per il libero movimento dell'animale. La catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti ad entrambe le estremità.
3. La custodia contemporanea di più cani nello stesso recinto non potrà essere effettuata qualora gli animali risultassero caratterialmente incompatibili.
4. Chi detiene un cane dovrà consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. Sono esclusi da tale disposizione coloro che custodiscono i cani in spazi sufficienti a garantire adeguato movimento e coloro che possiedono animali le cui caratteristiche comportamentali o di salute psicofisica impediscono o rendono problematiche uscite dagli spazi che frequentano abitualmente.
5. Ai cani tenuti in luoghi isolati o presso case disabitate deve essere assicurato l'accudimento almeno giornaliero da parte del proprietario o altra persona da lui incaricata.
6. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è fatto divieto di allontanare dalla madre i cuccioli di cane al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante.
7. E' fatto divieto a chiunque di custodire presso la propria abitazione o in altri locali, in proprietà o detenzione, animali domestici in condizioni tali che rechino nocimento all'igiene, alla salute e alla quiete delle persone nonché pregiudizio agli animali stessi.

Art. 20 bis - Detenzione dei cani da guardia

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico
2. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.
3. Qualora gli animali siano tenuti a catena dovranno comunque essere custoditi secondo le modalità previste dalle norme vigenti e dal presente Regolamento

Art. 21 – Anagrafe Canina

1. I proprietari dei cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio in base all'art 8 della L.R. 41/900 e successive modifiche, sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina dell'Asp di competenza entro tre mesi dalla nascita dell'animale o comunque dall'acquisizione del possesso: allo stesso ufficio dovrà essere denunciato lo smarrimento o la morte dell'animale entro 15 giorni.
2. L'identificazione dei cani mediante l'inserimento dei microchip è eseguita dai Servizi Veterinari dell'ASP o da veterinari liberi professionisti iscritti all'Albo Professionale.

Art. 22 – Disposizioni relative alla custodia dei cani nel rispetto della pubblica sicurezza

1. Nelle vie e nei luoghi aperti al pubblico è fatto obbligo di condurre i cani al guinzaglio o con idonea museruola.
2. Nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto ove consentito è fatto obbligo di condurre i cani con museruola e guinzaglio.
3. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico, i cani da pastore e quelli da caccia, quando sono rispettivamente utilizzati per la guardia dei greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze armate, delle forze di polizia e della protezione civile quando sono utilizzati per servizio.

Art. 23 - Accesso ai giardini, parchi e aree pubbliche

1. Ai cani, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi. È obbligatorio l'utilizzo del guinzaglio tranne negli spazi destinati ai cani.
2. Il Comune può individuare, nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature mediante appositi cartelli e delimitazioni. Negli spazi a loro destinati i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente senza guinzaglio. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali.
3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per scopi specifici, come le aree giochi per bambini

I divieti di circolazione non si applicano per gli animali che conducono persone non vedenti o diversamente abili.

Art. 24- Accesso negli esercizi pubblici

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso a tutti gli esercizi pubblici sempre che siano accompagnati a guinzaglio e sorvegliati affinché non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.
2. È fatta salva la possibilità per i titolari dei singoli esercizi di vietare l'accesso ai cani, gatti e altri animali che, all'uopo, dovranno collocare, sulla porta di ingresso, apposito avviso e predisporre adeguati strumenti per il mantenimento temporaneo degli animali all'esterno della struttura.
3. Alle persone non vedenti o portatrici di handicap è riconosciuto il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida, ai sensi della legge 14 febbraio 1974, n.37, modificata dalla legge 25 agosto 1988, n. 376.

Art. 25 - Accesso alle spiagge

1. L'accesso alle spiagge pubbliche, individuate dal Comune con apposita ordinanza, è consentito solo agli animali in regola con le vaccinazioni igienico-sanitarie,

accompagnati dal proprietario o da altro detentore, con l'obbligo di usare il guinzaglio e di essere munito della museruola.

2. I proprietari e/o i detentori di cani devono disporre di strumenti idonei all'immediata rimozione delle deiezioni e sono tenuti alla rimozione delle stesse.
3. E' facoltà dei titolari degli stabilimenti balneari prevedere, eventualmente, aree "Pet friendly" nell'ambito delle rispettive concessioni demaniali, previo rilascio nulla osta igienico sanitario da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale.
4. I titolari di concessione demaniale possono consentire l'accesso ai propri stabilimenti balneari, di animali d'affezione (cani e gatti) di piccola taglia, in regola con le vaccinazioni igienico-sanitarie, sotto uno o più ombrelloni posti in zona retrostante ovvero in posizione tale da non arrecare disturbo o disagio agli altri utenti. Gli animali dovranno essere portati in braccio fino all'ombrellone assegnato e dovranno essere sempre mantenuti al guinzaglio sotto l'ombrellone. I rispettivi proprietari dovranno comunque assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e garantire la disponibilità in sito del minimo necessario per la sussistenza e tutela dell'animale, nonché per la pulizia dell'area occupata.
5. Resta inteso che i proprietari e/o i detentori degli animali sono responsabili del comportamento dei medesimi a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art. 2052 del codice civile e che sui concessionari grava l'obbligo di garantire spazi e attrezzature adeguate nonché di vigilanza sul puntuale rispetto della normativa innanzi citata.
6. Sono sempre esclusi dalle limitazioni di accesso i cani di salvataggio e i cani guida per non vedenti.

Art. 26 - Obbligo di raccolta degli escrementi

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico e di versare acqua o altro liquido igienizzante sulle deiezioni liquide, in modo da preservare lo stato di igiene e di decoro del luogo stesso.
2. I proprietari e/o i detentori di cani, mentre li conducono in qualsiasi spazio pubblico o aperto al pubblico, devono essere obbligatoriamente muniti di strumenti idonei (paletta, sacchetto o altro apposito strumento) per un'igienica raccolta o rimozione delle feci prodotte da questi ultimi e di una bottiglietta

d'acqua o altro liquido igienizzante da versare sulle deiezioni liquide, atti a ripristinare l'igiene e il decoro del luogo.

3. Gli strumenti per la raccolta delle feci devono essere opportunamente chiusi per evitare la fuoriuscita delle deiezioni stesse o di esalazioni maleodoranti e possono essere conferiti nei cassonetti o contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
4. La raccolta è obbligatoria su tutte le aree del territorio comunale, compresi parchi e giardini ed ivi incluse le aree ed i percorsi destinati ai cani, al fine di rispettare il benessere fisico e sociale dei cittadini e migliorare la convivenza fra uomo-animale.
5. I proprietari e i detentori dei cani hanno l'obbligo di mantenere gli spazi privati o condominiali frequentati dai propri cani, in condizioni igieniche corrette. A tale scopo, dovranno rimuovere le deiezioni prodotte dagli animali giornalmente o più frequentemente, qualora determinassero cattivi odori e inconvenienti igienici dannosi per i vicini o per la collettività.

Art. 27 - Ritrovamento di cani randagi o vaganti sul territorio comunale

1. E' fatto divieto trattenere cani randagi o vaganti ritrovati sul territorio comunale.
2. Il privato cittadino che riscontri un cane randagio o vagante o una cucciolata abbandonata non può intervenire direttamente nel prelievo, ma è tenuto a darne avviso alla Polizia Locale che interviene tramite il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria locale, indicando le modalità ed il luogo del ritrovamento.
3. Nel caso in cui s'intenda adottare un cane vagante, apparentemente privo di proprietario, l'interessato deve comunque fare domanda d'adozione al Comune competente; l'adozione può avvenire previa autorizzazione da parte del Comune, verifica dell'identificazione del cane e successiva istruttoria (microchippatura, registrazione all'Anagrafe canina, ecc.).
4. Gli animali non possono essere dati in affido e/o in adozione: a) a coloro che abbiano riportato condanne, anche nel caso di patteggiamento, oblazione e nel caso di condanna di primo grado, per maltrattamenti e/o abbandono e/o uccisione di animali; b) a coloro a cui sia stato precedentemente confiscato un animale c) ai minori di 18 anni.
5. Il Comune di Crotona promuove attività finalizzate all'abbattimento delle nascite dei cani randagi. A tal proposito si avvale della struttura comunale, sita in località Martorana, e con specifico Protocollo di Intesa con il Servizio Veterinario dell'ASP

provvede alla sterilizzazione dei cani randagi catturati dall'unità operativa preposta anche per il tramite delle associazioni di volontariato.

Art. 28 – Cessione al canile rifugio

1. Il proprietario di un cane iscritto alla anagrafe canina regionale ed identificato tramite microchip, nel caso in cui per gravi motivi sia impossibilitato a tenere presso di sé l'animale, può presentare istanza al Sindaco del comune di residenza per richiedere il ricovero presso l'oasi rifugio, sito in località Martorana, (così come previsto con deliberazione di G.C. n. 302 del 1.10.2004);
2. La domanda al Sindaco di consegna del cane da parte di un residente, può essere accolta nel caso di gravi motivi che sono valutati dall'Amministrazione comunale (quali: sopravvenuti motivi economici; malattia o invalidità del proprietario; arresto o ricovero in comunità; morte del proprietario) ed in mancanza di un familiare o convivente che si possa occupare dell'animale.
3. Il proprietario dovrà inoltre sottoscrivere un atto di cessione che, in caso di esito favorevole della richiesta, consenta di trasferire, a proprie cure, la proprietà dell'animale all'Amministrazione Comunale al fine di provvedere ad una nuova adozione:

Art. 29 – Custodia di cani pericolosi

1. Spetta al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale, a seguito di segnalazione di cane con aggressività non controllata o a seguito di denuncia di cane morsicatore, ai sensi degli articoli 86 e 87 del DPR 320/54, attraverso opportune valutazioni, giudicare le modalità di custodia dell'animale da parte del proprietario a rischio potenziale elevato per la sicurezza pubblica e proporre al Sindaco l'adozione di un atto ordinatorio per stabilire un percorso di controllo dell'animale.
2. Tale percorso prevede che che il proprietario osservi le seguenti prescrizioni:
 - a) Stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal cane suddetto;
 - b) utilizzare sempre il guinzaglio del tipo non estendibile ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;

- c) utilizzare la museruola, rigida o morbida, da applicare al cane a salvaguardia dell'incolumità di persone o animali o quando viene richiesto da parte degli organi di vigilanza;
 - d) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
 - e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
3. Nel caso il proprietario dell'animale rifiuti di adeguarsi al provvedimento, il Sindaco gli dispone la confisca amministrativa del cane e il divieto di detenzione di cani.
 4. Le spese per le attività di recupero di cui al comma 2 sono a carico del proprietario dell'animale;
 5. I cani definiti "potenzialmente pericolosi" dalla specifica normativa e, in ogni caso, quelli con aggressività non controllata oggetto di uno dei provvedimenti restrittivi di cui ai commi precedenti, devono essere condotti in qualsiasi luogo pubblico con guinzaglio e museruola .

Art. 30 - Cane di quartiere

Il cane di quartiere è a tutti gli effetti un cane randagio, adottato dagli abitanti di una determinata zona o quartiere che provvedono a fornirgli mantenimento, assistenza e quant'altro necessario al suo benessere, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia. I requisiti per fargli assumere lo status di cane di quartiere sono:

- Non deve essere un cane aggressivo. L'animale dovrà essere certificato come "cane socievole, non pericoloso per l'incolumità pubblica" da un medico Veterinario esperto in comportamento animale;
- Non deve aver subito segnalazioni in quanto autore di molestie;
- Non deve appartenere a razze ritenute pericolose;
- Deve sussistere compatibilità del cane nel quartiere dove è inserito.
- Un randagio può diventare cane di quartiere solo dopo aver seguito il seguente iter:
 - Deve essere condotto presso il canile sanitario ed essere dichiarato clinicamente sano;
 - Deve essere vaccinato contro le malattie più comuni e sterilizzato chirurgicamente;
 - Deve essere iscritto all'anagrafe canina e microchippato a nome del Comune di appartenenza.

- Deve essergli applicato un collare, possibilmente di materiale plastico o comunque resistente all'acqua, di colore evidente e recante una medaglietta o una targhetta che riporti il numero di identificazione e il comune di appartenenza.

Il responsabile della custodia dell'animale deve provvedere alla sua alimentazione, igiene e cure veterinarie.

TITOLO IV – GATTI

Art. 31- Definizioni - Colonie feline

1. Per “colonia felina” si intende un gruppo di gatti che vive in libertà, legato stabilmente con il territorio e con l'uomo, dipendente dal punto di vista alimentare e che frequenta abitualmente lo stesso luogo.
2. I gatti appartenenti alle colonie feline, come definite dal comma 1, sono protetti ed è vietato a chiunque maltrattarli o allontanarli dal loro habitat.
3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo in cui abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti dovranno essere autorizzati dal Comune, previo parere del competente Servizio Veterinario dell'Azienda sanitaria Locale, e potranno avvenire esclusivamente per comprovati, gravi e rilevanti motivi sanitari, di pubblica incolumità o di altra causa di forza maggiore.
4. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è effettuata esclusivamente per motivi sanitari, per gli interventi di limitazione delle nascite o per altra causa di forza maggiore, dai servizi comunali per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina.
5. Qualsiasi gatto ritrovato ripetutamente libero sul territorio, qualora non riconosciuto come animale di proprietà, può essere classificato come gatto di colonia felina e sottoposto ai programmi di limitazione delle nascite/sterilizzazione da parte del Servizio Veterinario.

Art. 32 - Cura delle colonie feline

1. I cittadini che si adoperano per la cura e il sostentamento di colonie di gatti liberi devono avere libero accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.
2. I cittadini di cui al punto precedente sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dopo ogni pasto.

Art. 33 - Controllo delle nascite nelle colonie feline del territorio comunale

1. Il servizio Veterinario dell'ASP di Crotone provvede, con propri mezzi, in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi e alla loro reimmissione sul territorio di provenienza.

Art. 34- Gatti di proprietà

1. Per i gatti di proprietà, l'identificazione tramite microchip e l'iscrizione in anagrafe felina è su base volontaria, salvo i casi obbligatori previsti dal Reg. CE n. 998/2003 (passaporto europeo ecc.)
2. L'iscrizione in anagrafe è obbligatoria per il rilascio del passaporto europeo e di qualsiasi altra certificazione per la movimentazione verso paesi esteri.
3. Se il gatto viene acquistato presso un allevamento o un negozio, questo deve essere già stato identificato con microchip e registrato in anagrafe dal commerciante.

TITOLO V - VOLATILI

Art. 35 - Detenzione di volatili

1. Tutti coloro che detengono in cattività uccelli, a scopo di compagnia oppure per diletto, considerando l'ampia varietà di specie potenzialmente detenibili in cattività, è fatto obbligo in primis di documentarsi sulle esigenze di specie ed è fatto, altresì, obbligo di:

- a) assicurare che le voliere abbiano dimensioni tali da consentire agevolmente il volo fra almeno due posatoi;
- b) assicurare che le gabbie siano dotate di un numero sufficiente di mangiatoie e di abbeveratoi, al fine di evitare competizioni tra soggetti;
- c) garantire la disponibilità di acqua o sabbia per la pulizia del piumaggio e, ove applicabile, cassette nido o, comunque, se all'aperto un posatoio munito di riparo per le specie che lo richiedono;
- d) non tenere gli uccelli in condizioni di sovraffollamento;
- e) non lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione da correnti d'aria, sole, eventuali predatori, o quant'altro possa interferire con il loro benessere, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
- f) non tenere volatili acquatici stabilmente in spazi privi di stagni o vasche idonee a consentirne la naturale permanenza in acqua;
- g) non effettuare interventi sulle ali o sulla coda che possano determinare una menomazione, se non per ragioni esclusivamente mediche e al fine di salvaguardare la salute dell'animale stesso; nel caso si renda necessaria, l'operazione deve essere effettuata da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione. Tale certificato deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e deve seguire l'animale nel caso di cessione dello stesso;
- h) non mantenere i volatili legati al trespolo o legati con catenelle o altro, con eccezione degli animali impiegati in attività di falconeria, tenuti da falconieri muniti di licenza, che, durante i mesi di attività venatoria, possono essere tenuti legati tramite "lunga" all'apposito posatoio.
- i) Quelli appartenenti a specie sociali devono essere tenuti almeno in coppia.

Art. 36 - Tutela dei volatili

1. È fatto assoluto divieto a chiunque di danneggiare o distruggere i nidi di rondine, balestruccio e rondoni.
2. Sono ammesse deroghe in caso di restauri o ristrutturazioni solo al di fuori del periodo di nidificazione degli uccelli (dal 15 febbraio al 15 settembre) in base ad autorizzazione comunale e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.

Art. 37 - Popolazione di "Columba livia"

1. Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi e/o piccioni tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili i seguenti interventi:
 - pulizia e disinfezione delle superfici, necessarie al ripristino delle condizioni igieniche;
 - interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stazionamento dei colombi (dissuasori anti-stazionamento, occlusioni, reti di protezione, repellenti visivi, ecc.).
2. Ogni intervento dovrà rispettare le regole di benessere degli animali ed è comunque sempre vietato l'uso di dissuasori anti-stazionamento costituiti da aghi metallici; le installazioni già presenti dovranno essere sostituite con dissuasori definiti "non cruenti".
3. Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei sopra richiamati edifici dovranno prevedere, in primis, la sostituzione degli eventuali attuali dissuasori anti-stazionamento, che non abbiano questa caratteristica, con quelli analoghi "non cruenti".

TITOLO VI - ANIMALI ACQUATICI

Art. 38- Detenzione in acquari

1. Gli animali acquatici devono essere tutelati anche in base alle loro caratteristiche etologiche. Quelli appartenenti a specie sociali devono essere tenuti almeno in coppia.
2. Il volume dell'acquario non deve essere inferiore a 2 litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non deve mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.
3. Gli acquari non devono avere forma sferica o comunque non devono avere pareti curve di materiale trasparente; all'interno dell'acquario deve essere presente arredo atto a fornire un luogo di rifugio.

4. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
5. Evitare condizioni di sovraffollamento e la convivenza di esemplari appartenenti a specie di cui è nota l'inclinazione a manifestare competizione e/o aggressività interspecifica.

TITOLO VII – RETTILI E ANFIBI

Art. 39 - Detenzione di rettili e anfibi

1. Le condizioni di vita degli animali detenuti in cattività devono essere appropriate per garantirne il buono stato di salute ed il benessere. In particolare dovranno essere adottati accorgimenti idonei a garantire adeguate risposte alle esigenze biologiche, sociali e comportamentali degli animali.
2. E' fatto altresì obbligo di:
 - a) detenere i rettili in terrari sufficientemente ampi da garantire agli animali adeguate possibilità di movimento, e comunque di dimensioni minime non inferiori a cm 60 x 40 x h.50. Ai rettili, devono essere garantire al minimo una superficie di 100 cm² per ogni cm di lunghezza dell'animale, per sauri (lucertole, iguane, ecc.) e cheloni (tartarughe e testuggini) e di 60 cm² per ogni cm di lunghezza dell'animale per gli ofidi (serpenti).
 - b) assicurare un ambiente che ricrei il più possibile quello naturale di origine della specie, compresa la presenza di rifugi;
 - c) assicurare che, nel terrario, l'ambiente offra condizioni di temperatura, ventilazione e umidità conformi a quelle dell'ambiente naturale di origine delle specie, e ove necessario, la presenza di acqua;
 - d) assicurare agli animali un numero di ore giornaliere di luce e di buio, che riproduca al meglio possibile il fotoperiodo dell'ambiente naturale di origine delle specie;
 - e) evitare condizioni di sovraffollamento e la convivenza con altri esemplari con cui possa manifestare competizione e/o aggressività intra o inter specifica.

TITOLO VIII- EQUINI

Art. 40 - Detenzione Equidi

1. A coloro che detengono equidi è fatto obbligo di:
 - a) garantire un riparo dal sole e dalle avverse condizioni climatiche;
 - b) garantire che le dimensioni del box consentano all'animale di girarsi e sdraiarsi con facilità; c. garantire che la lettiera nei box sia atossica, assorbente, non polverosa e in quantità sufficiente, sia pulita o cambiata quotidianamente;
 - c) garantire il nutrimento in relazione alla tipologia, età, condizioni fisiche e di lavoro degli animali;
 - d) garantire la possibilità agli equidi ricoverati in scuderie di compiere attività motoria fuori dal box giornalmente;
 - e) consentire agli animali di avere contatti visivi, olfattivi e, se del caso, anche tattili con i propri simili, in condizioni di sicurezza;
 - f) mantenere gli equidi in poste o legati, sia all'interno dei box sia all'aperto, esclusivamente per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascaia;
 - g) non sottoporre gli equidi a procedure che possano causare sofferenze non necessarie e trattare in modo appropriato il dolore. In particolare è vietata la marcatura a fuoco, così come l'uso di sostanze che causino ipersensibilizzazione degli arti;
 - h) non sottoporre gli equidi ad attività (addestramento, lavoro, competizioni, ecc.) che causino fatica eccessiva, ovvero siano incompatibili con le loro capacità fisiche o caratteristiche comportamentali;
 - i) non sottoporre gli equidi ad attività o situazioni che causino paura o stress non necessari;
 - j) garantire un buon rapporto uomo-animale attraverso interazioni calme, rispettose e coerenti.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 – Sanzioni

1. Fatte salve le applicazioni delle sanzioni penali e/o amministrative previste dalle Leggi dello Stato e/o dalle Leggi Regionali:

1) chiunque contravvenga alle disposizioni del presente Regolamento sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

2) chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'art. 26 del presente Regolamento sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00

Art. 42 - Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare le norme del presente Regolamento, ognuno per quanto competenza, il Comando di Polizia Locale, il Servizio Veterinario dell'ASP, la Regione Carabinieri Forestale Calabria e le altre forze dell'Ordine.
2. Sono incaricate della vigilanza sul rispetto del presente Regolamento, in quanto relativo alla protezione degli animali, le Guardie Zoofile e le Guardie Ecologiche Volontarie, aventi la qualifica di guardie particolari giurate, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi.

Art. 43 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogate tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.